

Glossario

Addetto: persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che, come corrispettivo della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa e una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti.

Ateco2007: è la classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2008 e costituisce la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace Rev. 2, che a sua volta corrisponde alla versione europea della Isic Rev. 4, definita e adottata in ambito Onu. La versione nazionale della classificazione ha in comune con la Nace le prime quattro cifre e con la Isic Rev. 4 le prime due, così da garantire la comparabilità a livello internazionale. I livelli di "categoria" (cinque cifre) e di "sotto-categoria" (sei cifre) sono propri della versione italiana. Attualmente, le informazioni statistiche diffuse dall'Istat e dagli altri enti del Sistan fanno riferimento solo al livello di categoria, mentre per fini amministrativi e fiscali viene utilizzata anche la sottocategoria. Informazioni specifiche sulla struttura e sulle tavole di raccordo con le classificazioni precedenti sono disponibili sul sito dell'Istat all'indirizzo <https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/>.

Ateco2007 - Aggiornamento 2022: Nel 2020 l'Istat ha avviato un progetto per l'aggiornamento periodico delle categorie (V cifra) e sottocategorie (VI cifra) della classificazione; il primo aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche (Ateco2007, aggiornamento 2021) è stato adottato a partire dal 1° gennaio 2021 ed il successivo (Ateco2007, aggiornamento 2022) a partire dal 1° aprile 2022; tale classificazione è utilizzata per la produzione di dati statistici relativi agli anni di riferimento 2022-2024. A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione Ateco 2025 <https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/>. Allineata con la Nace Rev. 2.1 risultato di una complessa operazione di revisione avviata a livello internazionale dal 2018.

Attività economica: è la combinazione di risorse - quali attrezzature, manodopera, tecniche di fabbricazione, reti di informazione o di prodotti - che porta alla creazione di specifici beni o servizi. Ai fini della produzione di informazione statistica, le imprese sono classificate per attività economica esclusiva o principale, secondo il criterio della prevalenza, in base ad un livello specifico della nomenclatura Ateco in vigore, che costituisce la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace. Quando, nell'ambito di una stessa unità, sono esercitate più attività economiche, la prevalenza è individuata sulla base della quota prevalente di valore aggiunto creata o, in mancanza di tale dato, sulla base del fatturato, del numero medio annuo di addetti, delle spese per il personale o delle retribuzioni lorde.

Attività economica ausiliare: è l'attività intrapresa per sostenere l'attività produttiva principale e secondaria di un'unità fornendo beni o servizi interamente o principalmente per l'uso di quell'unità, come la contabilità, il trasporto, lo stoccaggio, acquisto e promozione delle vendite, pulizia, riparazione e manutenzione e sicurezza. La produzione è sempre destinata a consumo intermedio all'interno della stessa unità e quindi di solito non viene registrata separatamente. Anche se la maggior parte delle attività ausiliarie riguardano la produzione di servizi, esistono alcune attività di produzione di beni che possono, per eccezione, essere considerate ausiliarie. I beni prodotti, tuttavia, non possono diventare parte dell'output dell'attività produttiva principale. Le attività ausiliarie sono di rilevanza modesta rispetto all'attività principale che supportano.

Attività economica ancillare: attività economica di una unità giuridica di un gruppo a supporto esclusivo ed indispensabile per lo svolgimento del processo produttivo. Sono ancillari quelle attività svolte dall'unità giuridica al fine di consentire e facilitare la produzione di beni e servizi; le attività ancillari producono beni e servizi che non sono oggetto di transazione sul mercato al di fuori del gruppo; le unità ancillari mancano di autonomia gestionale, contabile e operativa nel senso che sono prive di un'organizzazione unitaria nello svolgimento del processo produttivo.

Attività economica integrata: attività economica di una unità giuridica di un gruppo per la quale l'output finale del processo produttivo viene consumato o sfruttato da un'altra unità.

Controllante: unità istituzionale (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Controllo: è definito nel Regolamento Europeo n. 549/2013 Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), che al §2.35 e seguenti recita: *“Per controllo di una società finanziaria o non finanziaria si intende la capacità di determinarne la strategia generale, ad esempio attraverso la scelta degli amministratori più idonei se necessario. Un'unità istituzionale - un'altra società, una famiglia o un'unità delle amministrazioni pubbliche - esercita il controllo su una società o quasi-società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti. Inoltre, un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi, decreti o regolamenti specifici che le danno il diritto di indirizzare la gestione della società o di nominarne gli amministratori”*. Il SEC specifica, inoltre che il concetto di controllo va inteso anche in senso indiretto.

Corporate del gruppo: vedi Struttura organizzativa

Dimensione del gruppo “grande”: il gruppo di grande dimensione supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Dimensione del gruppo “media”: il gruppo di media dimensione non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Dimensione del gruppo “piccola”: il gruppo di piccola dimensione non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Dipendenti: vedi Lavoratori dipendenti

Fatturato: è l'ammontare complessivo derivante dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate nell'anno di riferimento.

Centro decisionale globale: il centro decisionale globale (*Global Decision Center*) di un gruppo di imprese è l'unità in cui vengono prese le decisioni strategiche a livello di gruppo di imprese. Un gruppo può avere diversi centri decisionali o più unità dedicate ad una particolare funzione interna, ad esempio contabile o gestione delle

risorse umane. Tuttavia, le decisioni sul gruppo vengono prese solo nel GDC. Il GDC potrebbe essere il vertice del gruppo o un'altra unità legale controllata dal vertice.

Governance del gruppo: il paese che ha il controllo del gruppo, nazionale o estero, in cui risiede l'unità in cui vengono prese le decisioni strategiche riferite ad un gruppo di imprese (Centro Decisionale Globale, o *Global Decision Center*). Vedi Gruppo multinazionale con *governance* italiana / estera.

Gruppo di impresa: associazione di unità giuridiche controllate da un'unità vertice; il Regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di impresa come “*un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non avente diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili*” e in grado di “*unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità*”. Il gruppo si caratterizza come “*l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono*”.

Gruppo di impresa domestico: gruppo di impresa formato soltanto da unità giuridiche residenti.

Gruppo multinazionale italiano (con *governance* italiana): gruppo di impresa che ha almeno due imprese o due unità giuridiche localizzate in paesi diversi a controllo italiano.

Gruppo multinazionale estero (con *governance* estera): gruppo di impresa che ha almeno due imprese o due unità giuridiche localizzate in paesi diversi a controllo estero.

Impresa: Secondo il Regolamento comunitario 696/93 “*L'impresa corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce d'una certa autonomia decisionale. In particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. L'impresa è definita come un'entità economica che, in certe circostanze, può corrispondere al raggruppamento di più unità giuridiche. Certe unità giuridiche esercitano infatti attività esclusivamente a favore di un'altra entità giuridica e la loro esistenza è dovuta unicamente a ragioni amministrative (ad esempio fiscali) senza assumere rilevanza dal punto di vista economico. Rientrano in questa categoria anche una grande parte delle unità giuridiche senza posti di lavoro. Spesso le loro attività devono essere interpretate come attività ausiliarie dell'unità giuridica madre a cui essa appartengono e a cui devono essere ricollegate per costituire l'entità «impresa» utilizzata per l'analisi economica*”. Un'impresa attiva produce beni e servizi destinabili alla vendita e, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi di diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche dei servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Impresa semplice: impresa formata da una sola unità giuridica. La relazione tra impresa e unità giuridica è di tipo 1 a 1.

Impresa complessa: impresa formata da un raggruppamento di più unità giuridiche. La relazione tra impresa e unità giuridica è di tipo 1 a N, ossia ci sono più relazioni che legano l'impresa a diverse unità giuridiche.

Indipendenti: vedi Lavoratore indipendente

Lavoratori dipendenti: l'insieme degli occupati legati all'unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale percepiscono una retribuzione. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti; i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli studenti che hanno un

impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni. Sono invece da escludere dal computo dei lavoratori dipendenti: i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una partecipazione agli utili d'impresa o a forfait; per le società di capitali: il presidente, l'amministratore delegato, i membri in carica dei consigli d'amministrazione della società o dei consigli direttivi; il personale che lavora esclusivamente su commissione nell'industria; il personale retribuito integralmente a provvigione; i coadiuvanti familiari; i volontari e i soci che, pur lavorando effettivamente nell'unità giuridico-economica, non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; il personale che, pur lavorando presso l'unità giuridico-economica, è dipendente di altre unità giuridico-economiche o è iscritto nel libro unico del lavoro di altre unità giuridico-economiche (ad esempio le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di somministrazione di lavoro); i soggetti remunerati con fattura; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non retribuita (Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese attive – Asia-occupazione).

Lavoratore indipendente: persona che svolge la propria attività lavorativa senza vincoli formali di subordinazione e la cui remunerazione abbia natura di reddito misto (capitale/lavoro). Sono classificati come lavoratori indipendenti: gli imprenditori individuali; i liberi professionisti e i lavoratori autonomi; i familiari coadiuvanti (se prestano lavoro nell'impresa senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale e versano i contributi per le assicurazioni previdenziali o di infortunio sul lavoro); i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le imprese in cui è presente la figura del lavoratore indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica individuale, società di persona e di capitale e cooperative (Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese attive – Asia-occupazione).

Profiling: sotto questo nome sono riunite le tecniche che si basano sull'analisi della struttura legale, operativa e contabile di un gruppo di imprese a livello nazionale ed internazionale, al fine di identificare le unità statistiche all'interno di quel gruppo, i loro legami e le strutture più efficienti per la raccolta di dati statistici. Tali tecniche possono essere di tipo manuale e di tipo automatico. La prima analizza i grandi gruppi multinazionali attraverso lo studio dei principali documenti contabili (tecniche *desk*) e mediante la raccolta diretta di informazioni da parte di un team di *profiler* altamente qualificato, al fine di identificare le imprese presenti al loro interno. La seconda si basa sull'utilizzo di algoritmi automatici sviluppati ad hoc per identificare l'impresa a livello di gruppo o di parti omogenee all'interno dello stesso e utilizza le informazioni disponibili all'interno dell'Istituto sia da fonti amministrative sia da fonti statistiche. Nello specifico, le tecniche di *profiling* utilizzano l'informazione contenuta nel sistema dei registri statistici e del Frame-SBS e di altre fonti amministrative a disposizione, in primis i bilanci, e tengono conto di alcuni elementi come l'omogeneità nell'attività economica svolta da ciascun gruppo d'impresе, l'analisi della struttura del gruppo in termini di catene di controllo e legami tra le unità che lo compongono, la classificazione delle unità legali che all'interno di un gruppo svolgono attività "ancillari" o "integrate" e il consolidamento dei flussi economici (ricavi, costi e investimenti).

Regolamento (CEE) n. 696/93 del 15 marzo 1993: costituisce il quadro normativo attualmente in vigore riguardo la definizione e l'identificazione delle unità statistiche da utilizzare nella produzione di dati sul Sistema economico comunitario.

Ripartizioni geografiche: Nord-ovest (Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée D'Aoste, Lombardia e Liguria); Nord-est (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); Isole (Sicilia e Sardegna).

Struttura organizzativa (o *corporate*) del gruppo “verticale”: il gruppo è formato da unità giuridiche che gestiscono fasi diverse del processo produttivo in modo da potersi espandere in attività note come attività a monte o a valle.

Struttura organizzativa (o *corporate*) del gruppo “orizzontale” o “a pettine”: il gruppo è formato da unità giuridiche che svolgono la stessa attività economica o attività economiche simili per le quali il potere di controllo è detenuto direttamente dalla società madre o da una persona fisica collocata al vertice della struttura.

Struttura organizzativa (o *corporate*) del gruppo “matriciale”: il gruppo presenta una struttura organizzativa articolata, con sottogruppi dotati o meno di un certo grado di autonomia decisionale, operanti in diversi settori produttivi (gruppi “multi-attività”).

Unità giuridica: secondo il Regolamento comunitario 696/93, può essere sia una persona giuridica la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dalle persone o dalle istituzioni che la possiedono o che ne sono membri, sia una persona fisica che esercita un'attività economica come indipendente. L'unità giuridica costituisce sempre, da sola o talvolta con altre unità giuridiche, il supporto giuridico dell'unità statistica “impresa”.

Unità rappresentativa: in un'impresa complessa è l'unità giuridica che pesa di più in termini di principali variabili economiche (valore aggiunto, fatturato e numero di addetti) tra quelle che formano l'impresa; dall'unità giuridica rappresentativa l'impresa eredita le principali variabili, sia quelle obbligatorie sia quelle facoltative come indicato nel Regolamento (UE) No 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese; è definita per ciascuna impresa e per le imprese semplici coincide con l'unità giuridica stessa.

Vertice del gruppo di impresa (*Global Group Head*): l'unità giuridica o la persona fisica che controlla le unità giuridiche del gruppo e che non è controllata da nessun'altra unità giuridica. Può essere non residente, quando è fuori dal territorio nazionale, oppure residente nel territorio.